REGOLAMENTO (CEE) N. 833/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1988

recante deroga ad alcune modalità di applicazione del regime d'importazione applicabile a taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986, previste dal regolamento (CEE) n. 3653/85

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile a taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986 [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3939/87 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/85 della Commissione [3] ha previsto le modalità di applicazione del regime d'importazione applicabile a taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986; che, in seguito al ricevimento tardivo di un telescritto, le domande presentate in Grecia per il primo trimestre del 1988 per i prodotti di cui alle sottovoci 0104 10 90 e 0104 20 90 della nomenclatura combinata non sono state prese in considerazione ai fini del calcolo del coefficiente di riduzione; che i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli hanno pertanto superato i quantitativi disponibili di 9,432 t in equivalente peso carcassa; che occorre pertanto prevedere una deroga all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3653/85 e dedurre tale quantitativo dal quantitativo di norma disponibile per il secondo trimestre del 1988;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al disposto dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3653/85, nel secondo trimestre del 1988 gli Stati membri procedono al rilascio di titoli d'importazione relativi ai prodotti di cui alle sottovoci 0104 10 90 e 0104 20 90 della nomenclatura combinata entro un massimale di 3,068 t in peso equivalente carcassa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.
[2] GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 21.